



Comune di Balerna

**Regolamento
per la raccolta
dei rifiuti**

2006

INDICE

Capitolo I	Prescrizioni generali e obbligatorietà
Art. 1	Generalità
Art. 2	Categorie e rifiuti: definizione
Art. 3	Obbligatorietà
Art. 4	Raccolta
Capitolo II	Genere di rifiuti domestici
Art. 5	Non riciclabili
Art. 6	Ingombranti
Art. 7	Compostabili
Art. 8	Carta e cartone
Art. 9	Vetri
Art. 10	Olii
Art. 11	Batterie
Art. 12	Alluminio, latta e ferro
Art. 13	Raccolte speciali
Art. 14	Rifiuti non raccolti
Capitolo III	Organizzazione della raccolta lungo le strade
Art. 15	Consegna dei rifiuti
Art. 16	Recipienti e contenitori per i rifiuti non riciclabili
Art. 17	Luogo di deposito per immobili o complessi edilizi
Art. 18	Manutenzione dei contenitori
Capitolo IV	Disposizioni particolari, divieti, contravvenzioni
Art. 19	Cestini per i rifiuti su suolo pubblico
Art. 20	Divieto di scarico, di deposito e di raccolta
Art. 21	Rifiuti non raccolti
Art. 22	Controlli
Art. 23	Contravvenzioni
Capitolo V	Tasse
Art. 24	Tasse di raccolta
Art. 25	Tariffe
Art. 26	Notifica della tassa base – Mezzi e termini di ricorso - Agevolazioni
Capitolo VI	Disposizioni finali e transitorie
Art. 27	Entrata in vigore
Art. 28	Altre disposizioni

Capitolo I – Prescrizioni generali e obbligatorietà

Art. 1 - Generalità

Il presente regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e l'eliminazione dei rifiuti urbani, definiti dall'Ordinanza federale tecnica sui rifiuti (ORT), come riportati all'art. 2.

Il Comune organizza lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità con le leggi e le ordinanze federali e cantonali in materia, esclusivamente per gli utenti del Comune di Balerna (residenti, persone fisiche e giuridiche per l'attività svolta sul territorio comunale, non residenti proprietari di stabili e terreni sul territorio comunale).

Il regolamento è valido per i detentori di rifiuti.

Art. 2 – Categorie e rifiuti: definizione

Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti aziendali prodotti da negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, attività commerciali, amministrative, aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabili ai rifiuti domestici.

Vengono considerati rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti domestici e i rifiuti raccolti separatamente:

- a) rifiuti domestici (RSU): sono i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) rifiuti ingombranti domestici: sono i rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
- c) rifiuti raccolti separatamente: sono i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.

Sono rifiuti industriali o aziendali quelli provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, agricoltura e selvicoltura) che, per la composizione, non sono considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali quelli aziendali e domestici designati come tali nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS).

Art. 3 – Obbligatorietà

I rifiuti domestici e quelli ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune.

I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta incaricati se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono esser mischiati con altri rifiuti.

Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche deve provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.

I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese separatamente dalle raccolte comunali.

I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

Art. 4 – Raccolta

La raccolta dei rifiuti viene svolta o con automezzi lungo le strade aperte al pubblico o tramite l'organizzazione di spazi stabili o temporanei, attrezzati con speciali contenitori. Il Municipio stabilisce il percorso degli automezzi e i luoghi di raccolta. I rifiuti domestici vengono raccolti secondo le categorie definite nell'art. 2 e più precisamente:

- non riciclabili
- ingombranti
- compostabili
- carta
- vetro
- olii esausti
- batterie
- alluminio
- ferro minuto
- bottiglie di bevande in PET
- speciali

Il Municipio può sopprimere - temporaneamente o definitivamente - la raccolta di alcuni tipi di rifiuti, rispettivamente introdurre delle nuove. In tal caso l'utenza viene adeguatamente informata. Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi elencati devono essere eliminati da chi li produce a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Capitolo II – Genere di rifiuti domestici

Art. 5 – Non riciclabili

Sono considerati rifiuti non riciclabili gli scarti provenienti dalle economie domestiche, ossia i residui di cucina, d'imballaggi, di pulizia e i piccoli oggetti di uso corrente divenuti inutilizzabili che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.

Rientrano in questa categoria i rifiuti per i quali il Comune non organizza una raccolta separata, esclusi quelli di cui ai disposti dell'art. 14 del presente regolamento.

Art.6 – Ingombranti

Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche ammessi alla raccolta che - per dimensione e forma - non possono essere altrimenti consegnati, nonché vecchi mobili, imballaggi e altri di peso e volume contenuti (vedi art. 25).

Questi tipi di rifiuti devono essere consegnati suddivisi in base alle disposizioni emanate dal Municipio ed essere muniti, se del caso, di etichette ufficiali del Comune di Balerna.

Art. 7 – Compostabili

a) Sono considerati rifiuti compostabili quelli vegetali, normalmente provenienti dalle manutenzioni di giardini (compresi i terreni non edificati di persone non residenti nel Comune) e dalla coltivazione di orti quali erba, taglio di siepi, rami di potatura, resti di verdura, fiori, come pure gli scarti organici di cucina.

Il Municipio emana particolari disposizioni per la trasformazione o la consegna di questi rifiuti.

b) Produzione di composto

Gli scarti dell'agricoltura, dell'orticoltura e del giardinaggio sono esenti dall'obbligo di consegna. La loro trasformazione in composto è autorizzata e auspicata purchè non arrechi disturbo al vicinato e venga eseguita secondo le direttive emanate dai servizi cantonali o dal Municipio.

c) Consegna

Al servizio di raccolta vanno consegnati unicamente tramite contenitori di plastica di color verde (da lt 120, 240, 770/800) o in fascine legate con corda. Devono essere muniti di marca ufficiale del Comune.

I grandi produttori di scarti vegetali (ad esempio giardinieri ed aziende agricole) devono provvedere in proprio al riciclaggio o alla consegna ai centri di raccolta.

Art. 8 – Carta e cartone

Entrano in considerazione carta e cartone. Per la consegna devono essere imballati esclusivamente in scatole di cartone o legati con corda.

E' esclusa la raccolta di carte composite (ad esempio contenitori per latte e succhi di frutta).

Art. 9 – Vetri

Entra in considerazione il vetro riciclabile e d'imballaggio. In particolare sono accettati flaconi, bottiglie, vasi in vetro e simili. Gli imballaggi in vetro devono essere vuoti, senza materie estranee quali tappi metallici, macchinette con tappi in porcellana e altre chiusure o impagliature.

Art. 10 – Olii

Entrano in considerazione i seguenti tipi di olii provenienti unicamente dalle economie domestiche:

- a) lubrificanti esausti per macchine, meccanismi e parti di macchine in genere, in particolare olii di lubrificazione di motori a scoppio (ad esempio automobili, moto, ciclomotori, motofalciatrici)
- b) commestibili esausti per friggere.

Art. 11 – Batterie

Entrano in considerazione unicamente le pile e le batterie a secco di piccolo formato del tipo carbone/zinco, alcalino/manganese, nichel, mercurio ecc. provenienti dalle economie domestiche.

Art. 12 – Alluminio, latta e ferro

Entrano in considerazione tutti gli oggetti minuti in alluminio, latta e ferro senza parti estranee, quali padelle, contenitori, recipienti, lattine di bibite, provenienti dalle economie domestiche.

Art. 13 – Raccolte speciali

Il Municipio può organizzare depositi o raccolte di rifiuti di tipo speciale provenienti dalle economie domestiche. In tal caso vengono emanate disposizioni particolari.

Art. 14 – Rifiuti non raccolti

Sono categoricamente esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti pericolosi solidi e liquidi e quelli non eliminabili normalmente. Ad esempio:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di olii, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di olii e grassi vegetali;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- f) le gomme ed i pneumatici;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di laboratori fotografici;
- i) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
- j) le soluzioni di acidi, i residui di veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo, i pesticidi;
- k) le emulsioni bituminose;
- l) gli scarti di macellazione e le carcasse animali (da consegnare direttamente dall'utente al Centro di raccolta regionale);
- m) gli apparecchi elettrici ed elettronici (art. 2 ORSAE);
- n) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;

- o) pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- p) le lampade al mercurio o al neon;
- q) le batterie di motociclette e di autovetture;
- r) i medicinali scaduti;
- s) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'art. 6;
- t) i materiali di scavo e di demolizione;
- u) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- v) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 5 – 13 che precedono.

Tali rifiuti devono essere opportunamente smaltiti, conformemente alle disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Capitolo III – Organizzazione della raccolta lungo le strade

Art. 15 – Consegna dei rifiuti

L'esposizione dei rifiuti raccolti lungo le strade, ad eccezione di quelli riposti nei contenitori, deve avvenire di regola il giorno della raccolta o la sera precedente, salvo direttive emanate dal Municipio.

Il Municipio stabilisce tramite ordinanza i luoghi, i giorni, gli orari e la frequenza nei quali devono essere collocati i rifiuti.

Le domeniche e i giorni festivi il servizio non ha luogo. Il Municipio può prevedere dei giorni di ricupero. I servizi di raccolta possono essere sospesi in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi saranno recuperati nel limite del possibile.

Art. 16. – Recipienti e contenitori per i rifiuti non riciclabili

I rifiuti domestici non riciclabili (RSU) devono essere posti negli appositi sacchi ufficiali della capacità di lt 17, 35 e 110 del Comune di Balerna.

Per gli immobili con 4 o più appartamenti e per i complessi edilizi, il Municipio può imporre l'acquisto e l'uso di contenitori che devono corrispondere alle direttive emanate.

Nei contenitori possono essere depositati solo rifiuti collocati nei sacchi ufficiali del Comune di Balerna.

Il Municipio può autorizzare, in particolare per attività commerciali, l'uso di contenitori propri che devono essere muniti ad ogni vuotatura di un'apposita marca ufficiale del Comune di Balerna. In tal caso vanno utilizzati sacchi convenzionali.

Art. 17 – Luogo di deposito per immobili o complessi edilizi

La collocazione, dove autorizzata dal Municipio, di contenitori per i rifiuti è vincolata alla messa a disposizione, su fondi privati, di spiazzi di deposito sufficientemente vasti.

In fase di progettazione di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, il proprietario ed il progettista devono concordare con il Municipio il tipo e il numero dei recipienti necessari, nonché gli spazi che saranno adibiti al loro deposito.

Art. 18 – Manutenzione dei contenitori

La manutenzione, la pulizia e la disinfezione dei contenitori spetta ai loro proprietari. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di loro danneggiamento.

Capitolo IV – Disposizioni particolari, divieti, contravvenzioni

Art. 19 – Cestini per i rifiuti su suolo pubblico

Il Comune provvede alla vuotatura dei cestini per i rifiuti posati su area pubblica. Tali recipienti non possono essere usati per depositare rifiuti provenienti da economie domestiche o attività commerciali.

Art. 20 – Divieto di scarico, di deposito e di raccolta

E' proibito scaricare e depositare, anche temporaneamente, i rifiuti come pure i detriti provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati nei corsi d'acqua, nelle cunette e nelle bocchette stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei boschi, nelle scarpate e in qualsiasi altro luogo.

E' vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte dei privati senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli o macchinari su terreni pubblici e privati è vietato.

E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli d'inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art. 21 – Rifiuti non raccolti

I rifiuti esposti che non fossero stati prelevati dal servizio di raccolta il giorno previsto perché non conformi al presente Regolamento o per altro motivo devono essere ritirati dal suolo pubblico da chi li ha depositati entro le ore 19.00 dello stesso giorno.

Art. 22 – Controlli

In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilire la proprietà degli stessi.

Art. 23 – Contravvenzioni

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono passibili di una multa da CHF 50.— a CHF 2'000.— da applicarsi dal Municipio conformemente alla procedura prevista dalla Legge Organica Comunale. Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti nei casi di violazione di disposizioni cantonali.

Capitolo V - Tasse

Art. 24 – Tasse di raccolta

Le tasse per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti sono destinate a coprire al massimo le spese effettive annue preventivate per i servizi organizzati dal Comune.

Le stesse si suddividono in:

1. tassa base annuale
2. tassa sulla quantità proporzionale al volume per rifiuti non riciclabili (applicata al sacco)
3. tassa sui rifiuti ingombranti
4. tassa sui rifiuti compostabili
5. tasse speciali fissate da leggi o decreti federali e cantonali

Le tasse sono dovute di regola da tutti gli utenti definiti dall'art. 1 del presente Regolamento.

Le attività commerciali o i servizi pubblici, autorizzati a far uso di contenitori propri (art. 16), utilizzano la marca ufficiale.

Art. 25 – Tariffe

1. Tassa base annuale

- 1.1 economie domestiche composte da una persona
da CHF. 50.- a CHF. 70.-
- 1.2 economie domestiche composte da più persone
da CHF. 70.- a CHF. 150.-
- 1.3 altri utenti
da CHF. 90.- a CHF. 300.-

In caso di arrivo o partenza dal Comune nel corso dell'anno civile la tassa deve essere corrisposta pro rata temporis.

2. Tassa sulla quantità proporzionale al volume

- 2.1 sacco da lt 17
da CHF. -.60 a CHF. 1.30
- 2.2 sacco da lt 35
da CHF. 1.30 a CHF. 2.65
- 2.3 sacco da lt 110
da CHF. 3.90 a CHF. 8.35
- 2.4 contenitori da 770/800 lt non pressati (autorizzazione speciale)
marca ufficiale per contenitore (ogni vuotatura) da CHF. 32.- a CHF. 60.60

3. Tassa sui rifiuti ingombranti

- 3.1 piccoli ingombranti
dimensioni fino mc 0.5
fino a kg 15
da CHF. 0.- a CHF. 2.-
- 3.2 medi ingombranti
dimensioni fino mc 1.0
fino a kg 30
da CHF. 0.- a CHF. 4.-
- 3.3 grandi ingombranti
dimensioni fino a mc 1.5
fino a kg 50
da CHF. 0.- a CHF. 8.-

4. Tassa sui rifiuti compostabili

- 4.1 contenitore di plastica fino a 240 lt (ogni vuotatura)
da CHF. 0.- a CHF. 16.-
- 4.2 contenitore di plastica da 770/800 lt (ogni vuotatura)
da CHF. 0.- a CHF. 48.-
- 4.3 fascine
lunghezza massima cm 150
peso massimo ca kg 25.-
da CHF. 0.- a CHF. 10.-

Le tasse elencate si intendono IVA esclusa.

Le tasse sono stabilite annualmente dal Municipio tramite ordinanza, sulla base del preventivo di spesa del servizio organizzato dal Comune.

Art. 26 – Notifica della tassa base – Mezzi e termini di ricorso – Agevolazioni

La tassa base viene emessa e notificata una volta all'anno.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla notifica.

La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso legale vigente.

La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Agevolazioni per economie domestiche possono essere concesse di volta in volta dal Municipio.

Capitolo VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 27 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2006.

Sono di conseguenza abrogate tutte le disposizioni finora vigenti nel Comune in materia di raccolta dei rifiuti.

Art. 28 – Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.